

"Che un Fatati sia plurale può anche darsi anzi si dà.  
Ma Felice è singolare: Singolare rimarrà."

Terni, 4 FEBBRAIO 2019

**Ai Genitori/Tutori degli alunni della Scuola Secondaria I Grado**  
**Ai Consigli di Classe della Scuola Secondaria di I Grado**  
**Al sito web**  
**In cartaceo per il Plesso**

**Circolare n° 173**

**Oggetto: VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO – SCUOLA SECONDARIA I GRADO**

SI RICORDA che per l'a.s. 2018-2019 restano confermati gli orari personalizzati calcolati sul tempo orario di frequenza degli alunni della Scuola Secondaria di I Grado e il **limite minimo delle ore di presenza** complessive da assicurare per la validità dell'anno scolastico ai fini dell'ammissione alla classe successiva e agli Esami di Stato:

ore di lezione in totale (calcolate a 30 ore settimanali per 33 settimane)	<b>990</b>
ore necessarie per validare l' a.s.	<b>¾ di 990 = 743</b>
n. massimo ore di assenza	<b>247</b>
n. massimo giorni di assenza	<b>49</b>

I Consigli di Classe controlleranno l'ammontare delle assenze alla fine del Primo Quadrimestre e tempestivamente segnaleranno i casi critici.

Nel secondo Quadrimestre i consigli di Classe verificheranno se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze impediscano comunque di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza nel rapporto educativo, pur rientrando nelle deroghe previste:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue, partecipazioni ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI,
- arrivi in corso d'anno con problemi di rilevanza sociale e/o senza documentazione pregressa, segnalazioni servizi sociali, stranieri, nomadi, ecc.

**Normativa di riferimento:**

- artt. 8 e 9 del DPR 275/99 relativamente alla "personalizzazione dei curricoli e degli orari",
- art. 11, comma 1 del DLGS n. 59 del 2004, relativo a "Valutazione, scrutini ed esami", per il quale "... ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di



almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite."

-art. 5 del D.P.R. 20 marzo 2009 n. 89 relativo a "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133"

-art. 2, comma 10, l'art. 14, comma 7 del DPR 122/2009, che prevedono esplicitamente, come base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza, il monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina

-art. 2, c. 10 del DPR 122/2009 per il quale "... nella scuola secondaria di primo grado, .... Le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal Collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate"

- C.M. n. 20 del 4 marzo 2011 relativa a "Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado."

**Si pregano i Docenti di dettare la circolare agli alunni e controllare che la comunicazione sia stata firmata dalle famiglie.**

**Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Paola Cannavale**

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs 39/1993*